

1. La Legge n. 92 del 20 agosto 2019

Il giorno 21 agosto 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 195, Serie Generale) il testo della nuova Legge n. 92 del 20 agosto 2019, «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»; la Legge è entrata in vigore il 5 settembre 2019. Il testo era stato approvato, sia alla Camera che al Senato, senza voti contrari né della maggioranza né dell'opposizione. Da un paio d'anni si era concentrata su questa Legge una vasta attenzione mediatica; per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica, infatti, erano stati presentati diversi disegni di Legge provenienti da più parti: ANCI, esponenti di partiti di maggioranza e opposizione, gruppi di sindaci, partiti come la Lega.

I presentatori partivano da accenti e sensibilità diverse, ma tutti, di fondo, conferivano alla Legge il medesimo mandato di incrementare il senso civico dei cittadini, partendo dai più giovani; contenere le emergenze educative presenti soprattutto tra i ragazzi (bullismo, cyberbullismo, dipendenze, comportamenti trasgressivi e antisociali ecc.).

Alcuni testi puntavano sull'insegnamento trasversale, dove la tematica pervadesse il curriculum e le discipline e quindi fosse responsabilità condivisa e paritetica di tutto il gruppo docente; altri, in modo più sfumato, pur conservando la trasversalità, prevedevano l'assegnazione a un docente di riferimento delle tematiche più connesse alla conoscenza delle regole e delle norme e anche la responsabilità della valutazione, che però non restava distinta da quella della disciplina cui l'insegnamento era aggregato, di solito storia o diritto.

Un'altra posizione, invece, puntava all'assegnazione dell'insegnamento come disciplina autonoma a un docente dedicato, con la responsabilità della valutazione attribuita mediante un voto. Le sensibilità diverse si registravano anche sul maggiore accento messo su alcune tematiche fra le altre, pur presenti: alcuni testi mettevano quindi maggiormente l'accento sulle regole, le norme, la legalità, il contrasto ai comportamenti antisociali; alcuni sul testo della Costituzione e sulla sua attualità nel vivere quotidiano; altri sul contrasto alla criminalità e alle mafie; altri ancora puntavano sulle cosiddette educazioni (ambientale, stradale, alimentare, sentimentale, volontariato, salute ecc.).

I. La Legge n. 92 del 20 agosto 2019

La scelta finale è stata un sincretismo che tenta di tenere insieme più cose e che quindi, fatalmente, accanto alle potenzialità, riserva anche criticità.

Esaminiamo qui di seguito la struttura della Legge, le opportunità, gli elementi di criticità.

1. Le finalità

Le finalità dell'insegnamento sono esplicitate nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 2. All'art. 1 si legge:

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle Istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

Il primo comma dell'art. 2 recita:

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente Legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia.

2. L'organizzazione

Dell'aspetto organizzativo si occupa l'art. 2 della Legge.

Il nuovo insegnamento è trasversale, affidato alla responsabilità dell'intero gruppo docente nel primo ciclo; agli insegnanti di materie giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'organico dell'autonomia, nel secondo ciclo. Pur dove affidato a specifici docenti, però, l'insegnamento resta trasversale. Il curriculum d'istituto deve contenere quello del nuovo insegnamento e le Istituzioni scolastiche determineranno anche il monte orario per ciascun anno di corso, che non può essere inferiore a 33 ore annue, ricavabili anche utilizzando le quote di autonomia.

A un insegnante del Consiglio di classe o del team è assegnato il coordinamento dell'insegnamento e la responsabilità di proporre la valutazione, raccogliendo gli elementi conoscitivi dall'intero gruppo. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del

3. I contenuti

fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. La verifica dell'attuazione e la coerenza con il PTOF sono affidati al dirigente scolastico. L'insegnamento non deve comportare né incrementi nell'orario curricolare, né nell'organico assegnato alle Istituzioni scolastiche.

La Legge trova applicazione dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore, e abroga l'art. 1 della Legge 169/2008 (che istituiva l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione) e il comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 62/2017, che richiama sempre le attività di Cittadinanza e Costituzione ex L. 169/08.

3. I contenuti

I contenuti su cui l'insegnamento verterà sono illustrati negli articoli 3, 4, 5.

È prevista l'emanazione, da parte del MIUR, con Decreto del ministro, di Linee guida per l'insegnamento che dovrebbero individuare, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, le Indicazioni nazionali per i Licei e le linee guida per gli Istituti tecnici e professionali vigenti.

Di seguito, le tematiche di riferimento, così come testualmente previste dall'art.

3 della Legge:

- 7 Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
- 7 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
- 7 educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
- 7 elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
- 7 educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
- 7 educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
- 7 educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
- 7 formazione di base in materia di protezione civile.

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. L'art. 4 della Legge ha per tema «Costituzione e cittadinanza». A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica, si dice, è posta la conoscenza della Costituzione italiana, che deve essere curata in ogni ordine e grado di scuola, a partire

I. La Legge n. 92 del 20 agosto 2019

dalla scuola dell'infanzia, «per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà».

Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, è previsto lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale e, al fine di promuovere la cittadinanza attiva, lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.

Con particolare riferimento agli articoli da 1 a 4 della Costituzione, possono essere promosse attività per l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.

L'art. 5 esplicita in dettaglio i contenuti della cittadinanza digitale, specificando le abilità e conoscenze essenziali minime che dovranno essere previste nei curricula di Istituto, da sviluppare con gradualità, tenendo conto dell'età degli allievi:

- 7 analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
- 7 interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
- 7 informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
- 7 conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
- 7 creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
- 7 conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
- 7 essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

È istituita presso il MIUR, con Decreto del ministro, la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, che viene convocata almeno ogni due anni, al fine di verificare l'attuazione dell'art. 5, di diffonderne la conoscenza e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento. Il Decreto fisserà anche i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie, e degli esperti

3. I contenuti

del settore. Periodicamente, la Consulta presenterà una relazione al ministro sullo stato di attuazione dell'art. 5 e le eventuali proposte di modifica. Nella Consulta è presente un membro designato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nell'ambito delle risorse finalizzate alla formazione dei docenti previste dalla

L. 107/2015, è considerata la riserva di una quota parte di quattro milioni di euro, a decorrere dal 2020, per attività di formazione dei docenti inerenti al nuovo insegnamento. Anche il Piano nazionale per la formazione sarà rivisto per introdurre tra le priorità le tematiche collegate all'educazione civica. Le iniziative formative possono essere avviate dalle scuole, anche attraverso accordi di rete.

La Legge non trascura l'aspetto che, per avere efficacia, ogni iniziativa educativa deve vedere la collaborazione e l'intervento attivo delle famiglie e del territorio, quale comunità di vita dell'allievo. La collaborazione con le famiglie viene rafforzata, secondo l'art. 7 della Legge, anche integrando il Patto di corresponsabilità, che viene esteso anche alla scuola primaria.

Invero, la maggioranza delle Istituzioni scolastiche del primo ciclo, pur non essendone obbligate per legge, avevano già previsto da molti anni il patto di corresponsabilità con le famiglie fin dalla scuola dell'infanzia. Vengono quindi abrogati gli articoli 412, 413 e 414 del Regio Decreto n. 1297/1928, che prevedeva il sistema sanzionatorio per gli alunni della scuola elementare, nella pratica già ampiamente disapplicato dalle scuole e dagli insegnanti.

L'art. 8 della Legge prevede che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia integrato con esperienze extrascolastiche, organizzate anche in rete tra scuole e con altri enti e soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del terzo settore, in particolare quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Un Decreto del ministro dell'Istruzione, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge, dovrebbe definire le modalità attuative dell'art. 8 e stabilire criteri e requisiti, tra i quali la comprovata e riconosciuta esperienza nelle tematiche di cui all'art. 3, per l'individuazione dei soggetti con cui le Istituzioni scolastiche possono collaborare.

I Comuni possono avviare ulteriori iniziative in «collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.»

All'art. 9 viene prevista l'istituzione, da parte del MIUR, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Albo delle buone pratiche di educazione civica, dove saranno raccolte le buone pratiche adottate dalle scuole, nonché gli accordi sottoscritti dal MIUR per l'attuazione delle tematiche previste dalla Legge, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.

I. La Legge n. 92 del 20 agosto 2019

Sempre nell'ambito dell'individuazione delle migliori pratiche, annualmente, il MIUR indice un concorso nazionale per valorizzare le migliori esperienze in materia di educazione civica attuate nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il ministro dell'Istruzione relaziona ogni due anni al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica del quadro orario dei corsi di studio, per aggiungere l'ora di educazione civica.

4. Luci ed ombre di una Legge «chimera»

La prima considerazione da fare è che la nuova Legge non riempie alcun vuoto. Molti commentatori, anche facenti parte del mondo politico e del Parlamento, hanno dato molta enfasi alla nuova disposizione, parlando di introduzione dell'educazione civica, come se fino a ora nelle scuole non ci fosse stato alcun insegnamento che si occupasse delle tematiche della cittadinanza. Alcuni, addirittura, hanno parlato di provvedimento che andava a colmare il vuoto derivato dalla disapplicazione del DPR 585 del 1958. In realtà, tutte le leggi di Ordinamento, i Programmi e le Indicazioni per il curriculum hanno sempre contenuto disposizioni per l'educazione alla cittadinanza, diversamente appellata, ma sempre recante contenuti simili. Nel prossimo capitolo percorreremo brevemente la storia di questo insegnamento, a partire dall'istituzione della Repubblica. La disposizione più recente, la Legge 169/2008, introduceva l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, rafforzato, tra l'altro, dalla Legge 107/2015 e dal D.Lgs. 62/17 che riservavano ad esso un particolare spazio nel colloquio d'esame, al termine sia del primo che del secondo ciclo di istruzione. La percezione dell'opinione pubblica, però, anche di fronte a fatti di cronaca nera che hanno visto protagonisti adolescenti e giovani, era che nella scuola mancasse uno spazio di educazione alla convivenza e quindi, da più parti, si è pensato che la soluzione potesse essere la «reintroduzione» di un insegnamento dedicato che, a partire dal nome, evocasse la correttezza del vivere civile e la partecipazione attiva e corretta nella comunità. In particolare, i più hanno ritenuto che tutto ciò sarebbe stato rafforzato se l'insegnamento fosse stato oggetto di valutazione autonoma, con un voto in decimi. Ricordiamo che, fino a ora, l'insegnamento è stato sempre aggregato alle discipline storiche o giuridico-economiche e la valutazione delle attività a esso correlate contribuiva al voto complessivo della disciplina con cui era abbinato. Ricordiamo che motivazioni analoghe sono state, in parte, alla base dell'introduzione di Cittadinanza e Costituzione, nel 2008, in una Legge che metteva molta enfasi sul voto di comportamento, che contribuiva alla valutazione finale e, dopo molti anni, riportava la valutazione in decimi nel primo ciclo di istruzione sia per il profitto che per il comportamento.

I punti di forza della nuova Legge stanno nelle finalità. È più che mai importante e necessario che la scuola si faccia carico dell'educazione alla convivenza civile, poiché ciò rientra appieno nel suo mandato.

Alle agenzie educative primarie, quali la famiglia e la parentela spettano prima di tutto l'educazione morale, alle corrette relazioni, al rispetto per l'altro, tutto ciò che con una formulazione desueta, ma efficace, possiamo definire «buona creanza». La scuola ha il mandato di «dare in dote» agli allievi i significati culturali della comunità, che passano attraverso i saperi e le discipline; gli strumenti metodologici per accedere ai saperi stessi, organizzarli, darvi significato, utilizzarli, metterli in relazione; i significati etici, che sono rappresentati dal corpo di norme, regole, sensibilità che regolano i patti sociali e la convivenza della comunità, prima tra tutte la Costituzione; la cui pratica non si esaurisce nella conoscenza dei suoi articoli, ma deve essere incarnata nella convivenza quotidiana, deve essere punto di riferimento e chiave interpretativa delle scelte individuali e collettive e dei fatti che interessano la comunità.

Più che mai attuali e opportuni sono i richiami alla cittadinanza europea, alla sostenibilità ambientale, alla cittadinanza attiva e responsabile, al tema della cittadinanza digitale, alla condivisione dei principi di legalità, di diritto alla salute e al benessere. Secondo l'art. 2, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.

Interessante è anche l'accento posto all'importanza di avvicinare gli studenti al diritto del lavoro e di dare loro una formazione di base in materia di protezione civile, essendo quest'ultima uno strumento importante di servizio alla comunità e di assunzione di cura e responsabilità verso di essa.

L'altro punto di forza è la trasversalità, sulla quale, invero, puntavano anche le norme precedenti, a partire dal DPR 585/1958. Pur essendo assegnata a un docente che deteneva la responsabilità della valutazione e seguiva in particolare l'aspetto di conoscenza delle norme e di inquadramento storico-sociale di esse, la responsabilità dell'«educazione» era in capo a tutto il gruppo docente. Non potrebbe essere altrimenti, visto che non si tratta di istruire a un sapere, ma di educare, di sviluppare cultura civica, spirito solidale, partecipazione attiva, responsabilità. Tutto ciò è l'essenza dell'educazione alla cittadinanza e quindi deve essere responsabilità di tutti gli adulti educanti.

L'aspetto trasversale nella nuova Legge è messo in risalto dalla previsione dichiarata che l'insegnamento è affidato in contitolarità a più docenti e tra essi è individuato un coordinatore, incaricato di coordinare le attività, di assumere dati conoscitivi sugli andamenti e di proporre la valutazione, che deve essere collegialmente espressa.

Altri aspetti interessanti e positivi sono l'esplicito richiamo all'Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile e sull'educazione all'uso responsabile delle tecnologie digitali, alle quali è dedicato l'intero art. 5 della Legge. Sappiamo quanto tali tecnologie siano pervasive nella vita di ognuno di noi e quali grandi opportunità esse riservino, in termini di comunicazione, risoluzione di problemi, interattività ecc. Sappiamo pure che l'uso non responsabile e non consapevole di esse, in particolare di Internet, può riservare gravi pericoli alle persone, ma anche alle comunità. Le cronache di questi anni non ci parlano solo di cyberbullismo, violazione della riservatezza, furti di dati, di identità, truffe ed estorsioni, ma anche di manipolazione dell'opinione pubblica attraverso notizie false e infondate.

Opportuna è anche la previsione di risorse economiche collocate per una formazione dedicata e inserita tra le priorità del Piano nazionale per la formazione dei docenti.

I punti di debolezza sono insiti nell'incertezza organizzativa e nel disperdere la trasversalità e il senso profondo dell'insegnamento nei mille rivoli delle cosiddette «educazioni», invece che indicare in maniera netta la necessità di finalizzare tutto il curriculum all'educazione alla cittadinanza, riconducendo alla sua unitarietà ogni aspetto specifico. L'art. 3, infatti, ripropone un elenco di tematiche – nel tempo oggetto di appositi e isolati provvedimenti, note, circolari, linee guida – che le hanno giustapposte al curriculum ordinario senza integrarle. Le tematiche, così isolate, rappresentano, inoltre, una eterogeneità vastissima e «bulimica» che porta con sé il rischio che molto venga trascurato.

È vero che lo stesso articolo insiste molto nell'individuazione di traguardi e obiettivi coerenti con le Indicazioni nazionali e le Linee guida, ove non già previsti.

L'integrazione, invece, presuppone che si ricerchino, appunto dentro i traguardi e gli obiettivi esistenti, le finalità, i significati, i punti di vista, adatti a sviluppare le competenze personali, sociali e di cittadinanza. Per esempio, se parliamo di educazione alla salute e al benessere, le discipline scientifiche e motorie possono concorrervi in via prioritaria, proprio perché molte delle conoscenze in esse contenute debbono servire, tra le altre finalità, ad adottare stili di vita sani, a preservare l'ambiente, a rispettare il proprio corpo e a mantenere l'equilibrio psicofisico. I temi della sostenibilità sono integrati nella geografia, nelle scienze (anzi, geografia e scienze potrebbero essere lette tutte in termini di sostenibilità), nella storia, ma anche nella letteratura e nelle arti; l'educazione emotiva e sentimentale deve fare parte del dialogo quotidiano della classe, come luogo di lavoro ma anche di relazioni. La convivenza nel gruppo e le vicende personali e collettive devono trovare spazio di riflessione e di elaborazione tra i ragazzi, con la mediazione e il supporto di esperienza degli adulti.

Il gruppo è anche il luogo della condivisione di regole e di maturazione di strumenti di negoziazione, di mediazione e superamento dei conflitti, di costruzione di significati comuni che riproducono, nel microcosmo della classe, ciò che avviene nella società e nelle Nazioni. Nella Legge, insomma, la trasversalità resta in mezzo al guado tra l'assunzione di un curriculum fortemente integrato e unitario e una frammentazione episodica e disciplinarista, tesa più all'informazione che alla formazione e all'educazione.

La trasversalità, inoltre, confligge con l'individuazione di un monte ore determinato. Vero è che le 33 ore sono la soglia minima e diverse sono le soluzioni per osservare la prescrizione di Legge, aumentando anche di molto il tempo dedicato, ma ciò presuppone ancora una volta l'assunzione dell'insegnamento civico come elemento pervasivo, cornice di riferimento, finalità del curriculum. Se noi assumiamo che tutti i saperi devono contribuire alla formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile e leggiamo i saperi in tale prospettiva, ogni ora del curriculum appartiene all'educazione civica. Se noi, invece, intendiamo tale insegnamento solo come corpo di nozioni, di concetti, di teorie e ne facciamo una materia scolastica, allora le 33 ore rappresentano un vincolo organizzativo che mal si concilia con la trasversalità, con l'assenza di un titolare specifico e con il vincolo del non superamento del monte ore vigente. Molti docenti e dirigenti, già dalla pubblicazione dei primi testi della Legge, si chiedevano a chi togliere il tempo per darlo all'educazione civica. È l'approccio meno efficace, ma è il più immediato, data la contraddizione nel testo. L'approccio integrativo conserva e aggiunge tempo alle discipline e anche all'educazione civica; quello orario e disciplinarista isola l'insegnamento e toglie tempo ad altro.

È necessario che dentro il curriculum, nei Traguardi e negli obiettivi esistenti, si esplicitino quelli legati all'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza; è possibile strutturare e pianificare percorsi che coinvolgano uno, alcuni, tutti i docenti e che sviluppino in maniera esplicita tematiche connesse alla cittadinanza. Ciò servirà a documentare le scelte e a fondare la valutazione; tuttavia ribadiamo che assumere la formazione della persona e del cittadino come finalità dell'istruzione e dell'intero curriculum attribuisce senso, significato e quindi stabilità a tutti i saperi.

Altra debolezza, a nostro avviso, è l'enfasi sul voto. Il legislatore ha pensato che solo l'attribuzione di un voto avrebbe dato importanza e valore al nuovo insegnamento, agli occhi dei docenti, degli studenti, delle famiglie. Ciò confligge pesantemente con la finalità dell'educazione civica, che è lo sviluppo dell'autonomia e della responsabilità. Una decisione nel senso dell'educazione all'autonomia e alla responsabilità sarebbe stata quella di togliere il voto a tutte le discipline e al comportamento, non inserirne uno nuovo. Il voto rappresenta un elemento di eterodirezione delle condotte: agisco in un certo modo per ottenere un premio o per evitare un castigo,

I. La Legge n. 92 del 20 agosto 2019

non perché abbia interiorizzato il senso del mio agire. Coraggioso sarebbe stato impostare la valutazione in base alla riflessione sui propri punti critici e sulle potenzialità; sul modo in cui si è operato e sulle conseguenze; sulle alternative possibili; sulla predisposizione di ipotesi preventive e di valutazioni successive. Ci sarebbe piaciuto un processo di valutazione intimamente connesso all'apprendimento, che educasse all'autovalutazione, all'autoregolazione, allo sviluppo di autoefficacia e metacognizione.

Invece, la scelta operata porta con sé l'alto rischio che l'insegnamento non sia altro che un'altra materia scolastica: il miglior modo per neutralizzarlo e renderlo inefficace.